

Foglio informativo

Importanti modifiche al Regolamento di previdenza dal 01.01.2025

Lo scorso 19.04.2024 il Consiglio di Fondazione ha emanato un nuovo Regolamento di previdenza. Questo foglio informativo presenta le modifiche più importanti al nuovo Regolamento di previdenza (RegPr 2025) valido dal 01.01.2025:

Possibilità di proseguire l'assicurazione risparmio dopo i 65 anni

Gli assicurati che continuano a svolgere un'attività lucrativa oltre i 65 anni e percepiscono almeno il salario minimo LPP, possono ora richiedere il passaggio all'assicurazione risparmio e proseguire con il versamento degli accrediti di risparmio pari al 18.0% (piano standard) del salario annuo assicurato (SAA). I contributi regolari dell'assicurato ammontano al 10.0% (piano standard) del SAA. La richiesta dell'assicurato è vincolante per il datore di lavoro. L'assicurazione risparmio termina con la fine del rapporto di lavoro o con il mancato raggiungimento del salario minimo LPP, ma al più tardi al compimento dei 70 anni. In alternativa, la Cassa Pensione offre sempre la possibilità di percepire le prestazioni all'età di 65 anni o il loro differimento, senza versare contributi, oltre l'età di pensionamento fino alla cessazione del rapporto di lavoro o al mancato raggiungimento del salario minimo LPP, al più tardi comunque fino al compimento dei 70 anni.

Piani di risparmio facoltativi +1.0% o +2.0%

I membri con un'assicurazione completa o risparmio possono ora scegliere, alla loro entrata e poi per ogni nuovo anno civile, se versare alla Cassa Pensione, oltre ai contributi regolari, un contributo di risparmio supplementare pari all'1,0% o al 2,0% del SAA. Questo contributo supplementare viene accreditato al capitale di risparmio come accredito supplementare.

Varie opzioni assicurative in caso di congedo non retribuito

In caso di congedo non retribuito (al minimo 4, al massimo 12 mesi), il membro può ora scegliere se mantenere, per la durata del congedo, l'assicurazione completa, solo l'assicurazione rischio oppure l'uscita dalla Cassa Pensione.

Novità nelle prestazioni di vecchiaia

- In precedenza, il diritto alle prestazioni di vecchiaia era legato alla cessazione del rapporto di lavoro. Ora tale diritto, dopo i 60 anni, sorge anche se il salario minimo LPP non viene più raggiunto.
- Le prestazioni di vecchiaia possono ora essere prelevate come capitale di vecchiaia fino al 100% del capitale di risparmio disponibile. In caso di pensionamento parziale, il capitale di risparmio disponibile può essere prelevato come capitale di vecchiaia nella stessa percentuale del pensionamento parziale.

Rendita per convivente per assicurati attivi, beneficiari di rendite di invalidità e membri con assicurazione risparmio

In caso di decesso di un assicurato attivo o di un beneficiario di una rendita di invalidità prima del compimento di 65 anni oppure di un membro con assicurazione risparmio fino a 70 anni, è stato introdotto il diritto a una rendita per il partner superstite. La rendita per convivente è una rendita vitalizia, purché siano soddisfatte le condizioni richieste. L'importo della rendita per convivente corrisponde al 60% della rendita di invalidità assicurata fino a quando l'assicurato attivo deceduto avrebbe compiuto 65 anni. In seguito la rendita per convivente è sostituita dal 60% delle prestazioni di vecchiaia. In caso di decesso di un beneficiario di una rendita di invalidità o di un membro con assicurazione risparmio, la rendita del partner corrisponde al 60% della rendita d'invalidità in corso o della rendita di vecchiaia assicurata.

La condizione richiesta è la convivenza con residenza condivisa e l'esistenza di almeno un figlio in comune. La convivenza non deve essere comunicata alla Cassa Pensione.

Riduzione del capitale in caso di decesso per i genitori superstiti

Se in caso di decesso di un assicurato attivo o di un beneficiario di una rendita di invalidità non sussiste alcun diritto ad una rendita per coniuge o per convivente né ad un'indennità unica, i genitori hanno diritto a un capitale in caso di decesso. Da ora i genitori potranno comunque beneficiare solo della metà del capitale di risparmio disponibile, che di norma corrisponde almeno alla parte dei contributi versati dell'assicurato.

Versamenti volontari senza alcun limite

Assicurati attivi possono ora effettuare versamenti volontari senza alcun limite fino a raggiungere il capitale di risparmio secondo il modello, ma sempre una sola volta all'anno.

Ulteriori informazioni

Sia il nuovo Regolamento di previdenza (RegPr) valido dal 01.01.2025 che altre informazioni in merito si trovano sul nostro sito internet www.cpet.ch.

Nota: questo foglio informativo, stato al 13.11.2024, non può essere pretesto per una rivendicazione giuridica.
Fa stato la versione tedesca (VRegl) del nuovo Regolamento di previdenza della Cassa Pensione valido dal 01.01.2025.